

STATUTO

Il Cuore di Leo ODV

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi

3-5 DlgS 117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Taranto quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Il

cuore di Leo - OdV'' in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs

117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione

anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS) .

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede le-

gale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di mo-

difica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Il Cuore di Leo- OdV", più avanti chiamata per bre-

vità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha

scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

1

Lily & Sarah Munder
 Joseph & Mary - Nov 10

principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n.

53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE

DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E

DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ

DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-

dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,

o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o

di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi



Art 4

La MISSION dell'ODV "Il Cuore di Leo" nasce dalla volontà della famiglia di onorare la memoria e lo spirito indomito di Leo, offrendo supporto olistico e incondizionato a bambini e giovani con gravi problemi di salute, in particolare di natura cardiaca, e alle loro famiglie. Ogni attività sarà pensata come modo per celebrare la vita e la sua bellezza, anche quando è fragile così come ci ha insegnato Leo.

L'Associazione vuole impegnarsi per:

Sostenere la Cura: Fornire supporto economico diretto per affrontare i costi delle cure, dei farmaci, dei viaggi della speranza e delle terapie specialistiche non coperte.

Accogliere e Confortare: Creare e gestire Case Alloggio e Spazi Confortevoli in prossimità dei centri di cura, per i bambini in convalescenza e per le loro famiglie costrette a spostarsi, creando "Un luogo di Leo" che sia sinonimo di casa, calore e normalità nel difficile periodo della cura.

Supporto Psicologico e Sociale: Garantire un sostegno psicologico professionale e continuativo ai piccoli pazienti e ai loro familiari, aiutandoli ad affrontare il percorso della malattia con forza, resilienza e positività, come ha fatto Leo.

Networking e Impatto: Collaborare attivamente con altre Organizzazioni Non Governative (ONG) ed enti del terzo settore per amplificare l'efficacia delle azioni e affrontare congiuntamente le sfide sanitarie e sociali.

La visione dell'ODV "Il Cuore di Leo" è un mondo in cui nessun bambino e nessuna famiglia debbano affrontare la malattia in solitudine, nella paura o

Adriano Lando
Roberto
Stefano Morale
Alessandro - Tommaso Veronice

nella precarietà economica. Essere il punto di riferimento per l'accoglienza e il sostegno olistico, ispirando resilienza e gioia di vivere, proprio come Leo, e assicurando che ogni bambino o giovane affronti la malattia con la massima forza e serenità.

Sensibilizzare la comunità sull'importanza della cura olistica e dell'accoglienza, organizzando viaggi e iniziative ad impatto sociale che uniscano la raccolta fondi alla creazione di esperienze significative e solidali.

In particolare, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni:

- Fornire "sostegno economico diretto "per terapie, farmaci, viaggi e soggiorni necessari alle cure (i "Viaggi della Speranza").
- Stabilire Partnership con ospedali, centri di cura e altre associazioni di rilievo.
- Organizzare Convegni e Giornate di Studio per la diffusione delle buone pratiche nel supporto pediatrico e familiare.
- Ricerca e Acquisizione/Ristrutturazione di nuovi immobili in prossimità dei centri ospedalieri.
- Laboratori di Arteterapia e Musicoterapia:
- Eventi di Fundraising Localizzati (cene di beneficenza, concerti, maratone) che coinvolgano attivamente il tessuto sociale locale.
- Programmi di Volontariato Aziendale per coinvolgere le aziende nel supporto pratico e finanziario dell'associazione.
- Creare e gestire strutture di accoglienza per ospitare i bambini in convalescenza e le loro famiglie, garantendo ambienti confortevoli.



- Garantire "supporto psicologico" specialistico ai pazienti e ai familiari.
- Promuovere la collaborazione e il "networking" con altre ONG e enti del Terzo Settore per la condivisione di risorse e "best practice".
- Organizzare viaggi ad impatto sociale, volti a sensibilizzare, raccogliere fondi e offrire momenti di svago e inclusione.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.



Archene Carole
Stefano Modugno
Stefano Modugno - *Flavio Verzice*



Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.



Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Roberto Condo*
- Middle right: *Ally G. di Gualchi Mura*
- Bottom right: *Deposito fatto - Novopoli Veronica*



Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie,



connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo econo-

mico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno

il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-

formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'asso-

ciazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti

necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, laddove eletto;

d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Carole*
- Middle right: *Robene*
- Bottom right: *Stefano M... (signature)*
- Far right: *Novopoli Versus*

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in at-

tesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Luigi Di Stasio
Maurizio
Roberto
Veronica
Flavio
Flavio

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.



Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-
terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-
pacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

13

Gary H. Daniel Murrell Ltd. Robene Cards
 Menopoli Ltd - Menopoli Verovica

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione

oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

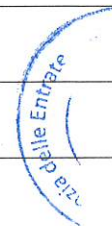
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;



• predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Handwritten signatures and notes:
- *Roberto Corrado*
- *Flavio Polverini*
- *Flavio Polverini*
- *Flavio Polverini*

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Le Entrate

conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ri-

tenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in

ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabi-

lire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei com-

ponenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qua-

lora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-

nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con

la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere pre-

sentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale

con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla rela-

zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 79 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;
- g) Erogazioni liberali, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche, aziende (Sponsorizzazioni, "Corporate Social Responsibility") o altri enti, finalizzate al sostegno economico delle attività;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.



Em. Antonelli Mammoliti Roberto Canale
Monopoli Verucchio

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

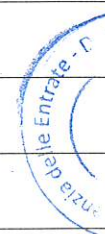
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;



c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di

eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e traspa-

renza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare

riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,

ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea

dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di con-

trollo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti

di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente

dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono

superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete

associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Canda"
- Middle: "fede fohere Canda"
- Bottom: "Veronica"
- Further down: "Honopoli"
- At the bottom: "Honopoli rifarsi" and "Honopoli rifarsi" (written twice vertically).

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 24 NOV. 2025 serie 3 al n° 1289

imposte liquidate per € ESENTE per n° anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
delega del Direttore Provinciale

